

DELIBERA N. 66/2026

[REDACTED] / FASTWEB SPA (VODAFONE - HO.MOBILE -
TELETU)
(GU14/845815/2026)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del 15/10/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 03/06/2026 acquisita con protocollo n. 0203127 del 03/06/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

In data 11.04.2025, l’Utente, per la propria attività commerciale di vendita e installazione di impianti elettrici, ha stipulato con la Convenuta società un contratto per l’attivazione di due nuove linee telefoniche fisse in riferimento all’immobile di cui la medesima dispone a [REDACTED] contestualmente aderendo

all'Offerta "Piccole & Medie Imprese", comprensiva di servizio internet FIBRA senza limitazioni, Fonia con chiamate illimitate verso rete fissa e cellulari nazionali, per l'importo mensile di €.65,00 oltre IVA. Nei giorni successivi alla conclusione del suddetto contratto, la società Istante è stata contattata dagli incaricati Fastweb che, dopo aver dato il consueto "benvenuto" all'utente nei servizi Fastweb, hanno dichiarato, però, di necessitare di un ulteriore e indefinito lasso di tempo per poter procedere all'attivazione delle due nuove linee telefoniche, fornendo, tuttavia, nell'occasione risposte meramente evasive. Ad ogni buon conto, a distanza di diversi mesi dalla conclusione del richiamato contratto, nonostante reiterati e costanti solleciti avanzati da parte della società [REDACTED] la Convenuta società continua a fornire all'Utente risposte decisamente vaghe e indefinite nonché, in assoluta assenza di comunicazioni (che l'Operatore è tenuto a rendere in favore dell'Utente per assolvere agli oneri informativi sul medesimo incombenti), persevera in una condotta totalmente inoperosa e dilatoria, non avendo ancora provveduto all'attivazione delle richiamate utenze telefoniche né ad indicare i motivi all'origine del ritardo. Si segnala che, ad oggi e durante tutto il periodo di tempo sopra evidenziato, l'Utente non può - e non ha potuto per il pregresso - godere, in riferimento al richiamato indirizzo, del servizio internet né ha potuto fruire del servizio di fonia richiesto. L'Utente ha diritto e chiede: 1) immediata attivazione delle due linee telefoniche richieste e dei servizi contrattualmente convenuti; 2) E.20,00 (E.7,50 x 2 business x 1/3 banda ultra larga) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio FIBRA in riferimento alla 1^ linea telefonica richiesta dall'11.04.2025 e sino alla definizione della presente controversia/attivazione del servizio; 2) E.15,00 (E.7,50 x 2 business) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio Fonia in riferimento alla 1^ linea telefonica richiesta dall'11.04.2025 e sino alla definizione della presente controversia/attivazione del servizio; 3) E.20,00 (E.7,50 x 2 business x 1/3 banda ultra larga) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio ADSL in riferimento alla 2^ linea telefonica richiesta dall'11.04.2025 e sino alla definizione della presente controversia/attivazione del servizio; 4) E.15,00 (E.7,50 x 2 business) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio Fonia in riferimento alla 2^ linea telefonica richiesta dall'11.04.2025 e sino alla definizione della presente controversia/attivazione del servizio; 5) E.2,50 per ogni giorno di mancata risposta al reclamo. Salvo maggior danno da richiedere dinanzi all'A.G. Quantificazione rimborsi/indennizzi richiesti: 10.000.000,00 €

2. La posizione dell'operatore

Fastweb asserisce di aver correttamente informato l'istante dell'impossibilità di attivare il servizio telefonico oggetto del contratto sottoscritto. Infatti Fastweb, preso atto dell'impossibilità tecnica di attivare la linea in favore dell'istante in quanto la sua sede è ubicata al [REDACTED] di una zona industriale dove non è stato possibile collegare la sede alla rete esterna e in assenza di tecnologie alternative disponibili, non ha potuto fare altro che annullare l'ordine di attivazione per "infattibilità tecnica", dandone comunicazione più volte all'istante e da ultimo con la email del 08/10/2025 dove l'istante viene informata "ma ne dovrebbe già essere a conoscenza in quanto comunicato in precedenza, che la

pratica è stata Annullata per Infattibilità Tecnica con la seguente causale: a seguito di intervento impresa in campo si riscontra necessità opere speciali per poter collegare il Cliente alla rete esterna, è stato quindi stilato preventivo che non è stato autorizzato. Non esistono tecnologie alternative disponibili, ordine da annullare per NFT (Non Fattibilità Tecnica)”. Solo a fini di completezza difensiva si evidenzia che la email a cui è stata inviata l’informativa di Fastweb, ossia l’email [REDACTED] è esattamente l’email indicata dall’istante nel contratto sottoscritto quali “dati obbligatori” da indicare in quanto gli unici che “saranno utilizzati da Fastweb per l’invio delle comunicazioni ufficiali”. Circostanza a cui l’istante ha espressamente aderito con la sua sottoscrizione digitale al contratto e quindi ad i suoi termini, ivi compresi gli indirizzi ivi indicati per le “comunicazioni ufficiali con Fastweb”, e quindi tale email è quella concordata contrattualmente dalle parti e come tale l’unica utilizzabile. Che tale mail sia l’unica modalità di comunicazione scelta dalla [REDACTED] per le comunicazioni ufficiali è incontestabilmente provato dalla circostanza che la stessa email [REDACTED] è quella indicata anche nella presente istanza per le comunicazioni con il Corecom Campania ed è stata indicata, e quindi consapevolmente scelta, sia nello spazio previsto per le email che in quello espressamente previsto per le PEC. Qualora controparte avesse voluto evitare i rischi di un suo eventuale mancato recapito, qualora volesse utilizzare una tale contestazione, avrebbe potuto indicare, sia nel contratto sottoscritto che nella presente istanza, una sua pec. In ogni modo la presente istanza non risulta indennizzabile non solo in quanto le contestazioni mosse nei confronti di Fastweb risultano del tutto infondate, come sopra esposto, ma anche in quanto l’istanza non è indennizzabile per espressa previsione della normativa di settore. Infatti l’istante, dal 11 aprile 2025, ossia dalla data della richiesta di attivazione, è rimasta del tutto inerte per ben 5 mesi, non sollecitando nè inviando alcun reclamo a Fastweb con cui sollecitava l’attivazione o ne lamentava la mancata attivazione, e ciò sino al primo ed unico reclamo ricevuto da Fastweb in data 03/09/2025 peraltro ad opera non dell’istante ma del suo legale (prodotto dalla stessa istante nel fascicolo documentale) ed a cui per ulteriori 8 mesi non è seguito alcun sollecito o ulteriore reclamo, sino al deposito dell’istanza di conciliazione che ha avviato il presente procedimento (UG/837698/2026 depositata il 07/05/2026). Circostanza che al reclamo del 3 settembre 2025 non sia seguito alcun successivo sollecito è prova ulteriore del fatto che la [REDACTED] abbia avuto conoscenza della mancata attivazione da parte di Fastweb in data 8 ottobre 2025 e quindi non ne abbia sollecitato ulteriormente l’attivazione. Mancato sollecito che è anche prova della sua acquiescenza, indiscutibilmente provata dal fatto che la [REDACTED] non ha mai sollecitato per ben cinque mesi prima e otto mesi dopo dalla unica comunicazione ad opera del legale, l’attivazione del contratto non inviando alcuna segnalazione, sollecito o reclamo scritto. Ed infatti il primo ed unico reclamo inviato da controparte è quello del 3 settembre 2025 (prodotto agli atti dalla stessa istante) ad opera del suo legale e quindi ben 5 mesi dopo la richiesta di attivazione (del 11 aprile 2025). Il Regolamento in materia di indennizzi (Delibera Agcom n. 347/18/CONS) prevede espressamente che gli indennizzi sono esclusi se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Pertanto l’assenza di reclami per i successivi 5 mesi dalla richiesta di attivazione rende non indennizzabile la presente istanza ai sensi

proprio di quella Delibera Indennizzi di cui l'istante chiede l'applicazione attivando il presente procedimento. L'esame della controversia ai fini della decisione termina qui. 4. A soli fini di completezza difensiva si evidenzia che non solo controparte per ben 5 mesi non ha inviato alcun reclamo per sollecitare l'attivazione della linea, ma non ha proposto neanche la procedura d'urgenza GU5 con cui avrebbe ottenuto, se fondata, ordine di attivazione d'urgenza della linea da parte del Corecom. Circostanza che ribadisce l'infondatezza della presente azione di controparte e, in subordine, il suo concorso di colpa che, qualora la domanda sia considerata fondata, rileva in termini di riduzione del 50% dell'indennizzo dovuto, censurando il comportamento dell'utente che ha subito l'isolamento senza aver "ritenuto opportuno proporre una procedura d'urgenza volta alla tempestiva risoluzione della problematica" e concludendo che "tale condotta è valutabile come concorso di colpa del danneggiato che incide nella determinazione, in termini di riduzione, dell'indennizzo in favore dello stesso" ritenendo "equo e proporzionale riconoscere l'indennizzo spettante all'istante nella misura del 50% di quanto dovuto". L'infondatezza degli indennizzi richiesti 5. Controparte chiede indennizzi per la mancata attivazione di un contratto relativo a servizi telefonici del costo di € 65,00 mensili, per 10 milioni di euro. Evidenzia l'inconferenza di una tale richiesta di indennizzi non solo per l'assenza di reclami entro 3 mesi dalla lamentata mancata attivazione (che rende l'istanza non indennizzabile ai sensi della Delibera Indennizzi Agcom) ma anche per la sua quantificazione. Agcom "non contempla le ipotesi di mancata attivazione dei servizi", e precisando che "il pregiudizio subito derivante dal mancato rispetto degli oneri informativi debba essere considerato in maniera unitaria e non in riferimento ai singoli servizi", calcolato "dal 61esimo giorno dalla conclusione del contratto", è stato altresì evidenziato che "ai fini della quantificazione di detto indennizzo deve essere preso in considerazione anche il comportamento dell'utente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1175 e 1227 c.c. in tema di comportamento secondo correttezza e concorso del fatto colposo del creditore, e ciò anche in applicazione del principio di cui all'articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom 179/03/CSP secondo cui l'indennizzo da corrispondere all'utente deve essere proporzionale al pregiudizio arrecato". Si precisa, altresì, che in virtù del principio di equità espressamente richiamato nelle menzionate Linee Guida (cfr. par. III.5.2.), si è ritenuto di riconoscere l'indennizzo di cui sopra in misura unitaria, ossia in riferimento alla condotta omissiva dell'operatore consistente nella mancata comunicazione dell'impossibilità di attivare la linea telefonica, ritenendosi sproporzionato riconoscere l'indennizzo per il mancato rispetto degli oneri informativi in riferimento a ciascuno dei due servizi non accessori, come se l'operatore avesse posto in essere due distinte condotte omissive". In questo senso tutte le delibere emesse in questi ultimi anni dal Corecom Campania. Pertanto del tutto irrilevante ai fini della determinazione degli indennizzi dovuti per carenza degli oneri informativi è l'indicazione di controparte di "due linee telefoniche fisse" in quanto l'onere informativo è unico, ossia relativo alla comunicazione della mancata attivazione del contratto sottoscritto avente ad oggetto la "Offerta Internet e Telefono 2-8 linee", ossia il pacchetto minimo previsto nel contratto ed a costo invariato e non certo da calcolare in riferimento "a ciascuno dei due servizi non accessori, come se l'operatore avesse posto in essere due distinte condotte

omissive”. Pertanto, per tutto quanto esposto, le domande di controparte non potranno che essere integralmente rigettate.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva, che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Considerato che l’intera vicenda debba essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti dalle parti, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta e vista la documentazione prodotta dalle parti, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato. Va premesso che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all’art. 1218 cod. civile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, considerando altresì le norme del Codice del Consumo e la identificazione dell’istante quale contraente debole. Quindi il creditore della prestazione, tipicamente l’utente, dovrà limitarsi a pagare quanto pattuito ed a dedurre, se contestato, l’esistenza del contratto tra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l’operatore, dovrà fornire la prova del proprio esatto e conforme adempimento. In riferimento alla eccezione dell’operatore della non indennizzabilità della fattispecie in esame per l’assenza di reclami entro 3 mesi dalla lamentata mancata attivazione, va rilevato che l’operatore era ben a conoscenza della problematica, non solo per il proprio dovere ad operare per completare l’attivazione del servizio pattuito con l’utente ma altresì l’operatore stesso ha dichiarato, nelle sue memorie difensive, di aver inviato alla cliente delle comunicazioni concernenti problematiche sulla attivazione del servizio, anche se non andate, come pare, a buon fine. Dunque era pienamente a conoscenza della situazione. Si precisa che la previsione dell’art. 14 c.4 del regolamento indennizzi (Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) riguarda disservizi che richiedono giocoforza una segnalazione dell’utente all’operatore, come la mancanza di linea, quest’ultimo, in mancanza, non può difatti essere in grado di attivarsi se non dopo essere stato messo a conoscenza del problema, altrimenti non rilevabile. Si rappresenta infine che il procedimento GU5 non è ammissibile per le nuove attivazioni di linea. Esaminando le richieste dell’istante, da quanto emerge dalle memorie e dai documenti depositati si può dedurre che: la richiesta di cui al punto 1) non può essere accolta, trattandosi di obbligo di fare non previsto dalla Delibera Agcom. In merito ai punti 2), 3) e 4) delle richieste, queste, trattate congiuntamente, possono essere parzialmente accolte, come meglio precisato di seguito. Innanzitutto, è doveroso premettere che l’art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi disciplina l’indennizzo per “ritardo nell’attivazione del servizio” e non contempla le ipotesi di “mancata attivazione del servizio” come accaduto nel caso de quo, purtuttavia sull’operatore incombe l’onere di informare correttamente il cliente in merito ai tempi ed alle eventuali problematiche relative ad impedimenti nella realizzazione del servizio. L’operatore riferisce di aver dovuto prendere atto dell’impossibilità tecnica di attivare la

linea in favore dell'istante, in quanto sede ubicata al [REDACTED] della zona industriale, dove non è stato possibile collegare l'utenza alla rete esterna e, in assenza di tecnologie alternative disponibili, non ha potuto fare altro che annullare l'ordine di attivazione per infattibilità tecnica dell'impianto. Fastweb nelle sue memorie deduce di aver correttamente informato dell'impossibilità di attivare il servizio telefonico oggetto del contratto sottoscritto, dandone comunicazione più volte all'istante e da ultimo con e-mail del 08/10/2025, a seguito della diffida stragiudiziale per l'attivazione della linea telefonica trasmessa a mezzo PEC dal legale dell'istante in data 03/09/2025. L'indirizzo mail cui sarebbe stata inviata la comunicazione, indicato nel contratto e anche nel presente procedimento, è senz'altro corretto; tuttavia, il delegato della società istante nelle proprie memorie di replica ha dichiarato che la società non ha ricevuto tali informazioni, cosa ribadita anche in sede d'udienza, vieppiù non vi è stata neanche risposta diretta alla pec dell'avvocato mandatario. Pertanto in mancanza di elementi probatori atti a dimostrare la ricezione delle comunicazioni che Fastweb asserisce aver inoltrato alla cliente, non può essere considerato come assolto l'onere informativo della impossibilità di attivare la linea. Assodata la carenza degli oneri informativi spettanti al gestore telefonico, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'istante, atteso che nella fattispecie che ci occupa ricorre non un caso di ritardo nell'attivazione bensì di mancata attivazione del servizio, trova applicazione l'art. 4, comma 2, del predetto Regolamento ("L'indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l'attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi"), in combinato disposto con l'art. 13, comma 7, primo capoverso dello stesso ove si legge: "Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi simili, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento". Considerato, altresì, che gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità, ai sensi dell'art 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche devono soddisfare il requisito dell'equità e, pertanto, da un lato tenere indenne l'istante dal disagio sopportato e, dall'altro, rispettare il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito, si ritiene che tale pregiudizio, derivante dal mancato rispetto degli oneri informativi, debba essere considerato in maniera unitaria con riferimento all'intero contratto relativo alla comunicazione della mancata attivazione del contratto sottoscritto avente ad oggetto la "Offerta Internet e Telefono 2-8 linee" e non in riferimento ai singoli servizi. Principio, questo dell'unità degli oneri informativi, consolidato nella prassi dei Corecom nazionali, come fatto rilevare dall'operatore telefonico, al di là di qualche eccezione o di casi dissimili. L'indennizzo andrà, pertanto, calcolato nella misura di euro 7,50 giornalieri, aumentato dalle previsioni di cui all'art. 13 commi 2 e 3, trattandosi di un'utenza business ed in relazione alla banda ultra larga oggetto del contratto, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dal termine massimo previsto dal contratto per l'attivazione, come indicato dalla Carta dei Servizi prodotta dall'utente e da questi conosciuta al momento dell'adesione alla proposta contrattuale e dunque dal 11

giugno 2025 (a fronte a fronte del contratto del 11 aprile 2025) fino al 3 giugno 2026, data dell'udienza di conciliazione, in cui Fastweb ha comunicato a controparte la mancata attivazione. Il periodo considerato consta di 357 giorni con indennizzo giornaliero pari ad euro 20,00, per un totale di 7.140,00 €. Occorre precisare però che, nella fattispecie in esame, ai fini della quantificazione di detto indennizzo deve essere preso in considerazione anche il comportamento dell'utente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1175 e 1227 c.c. in tema di comportamento secondo correttezza e di concorso del fatto colposo del creditore, e ciò anche in applicazione del principio di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, secondo cui l'indennizzo da corrispondere all'utente deve essere proporzionale al pregiudizio arrecato. Ora non può non avere rilevanza, nel caso che ci occupa, in primis che l'istante, prima dell'atto di diffida stragiudiziale del 3 settembre 2025, inviato quindi a distanza di cinque mesi dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, non abbia allegato né provato l'effettuazione di ulteriori segnalazioni e/o solleciti ad essa precedenti, contrariamente a quanto genericamente asserito nel formulario <nonostante reiterati e costanti solleciti avanzati da parte della società>. La società istante o il proprio legale, non hanno neppure insistito con altri reclami atti ad ottenere la linea, visto il presunto silenzio dell'operatore alla pec del settembre 2025, fino alla presentazione della istanza di conciliazione, datata maggio 2026, ben otto mesi dopo l'ultima pec. La questione, a quanto riferito dal delegato, si sarebbe viceversa risolta facilmente e tempestivamente, visto che il problema sembrerebbe essere concentrato nell'errore sull'ubicazione della nuova utenza Fastweb. Nelle proprie difese la società istante precisa infatti che mentre Fastweb deduce la "infattibilità tecnica" nella zona [REDACTED] la sede della [REDACTED] si trova in tutt'altro luogo di [REDACTED] precisamente nella via [REDACTED] ed attesta con vari documenti come vi siano altre utenze tranquillamente operative in zona. Inoltre, atteso che il servizio avrebbe dovuto essere attivato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della proposta di abbonamento, l'istante non ha, altresì, ritenuto opportuno nel frattempo rivolgersi ad altro operatore per svolgere le proprie attività d'impresa, fermo restando il diritto di rivalersi, in un secondo momento, nei confronti della Fastweb per il pregiudizio asseritamente subito. Tale condotta è, quindi, valutabile - contrariamente a quanto sostenuto dall'istante nelle proprie controdeduzioni - come concorso di colpa dell'utente danneggiato che, ai sensi del sopra richiamato art. 1227 c.c. incide nella determinazione, in termini di riduzione, dell'indennizzo in favore dello stesso. Per tali motivi, si ritiene equo e proporzionale riconoscere l'indennizzo spettante all'istante in misura pari al 50% di quanto dovuto, ossia nella complessiva somma di 3.570,00 €. La richiesta di cui al punto 5) per la mancata risposta al reclamo non può essere accolta, in quanto l'assenza di risposta è già stata valutata ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, più favorevole all'utente, per mancato rispetto degli oneri informativi e dunque, diversamente operando, la stessa condotta verrebbe due volte sanzionata. Il mancato riscontro al reclamo è da ritenersi, quindi, assorbito dalla misura indennitaria determinata per il disservizio principale.

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Fastweb SpA (Vodafone - Ho.Mobile - Teletu), in persona del legale rappresentante pro tempore, in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 03/06/2026, è tenuta a corrispondere in favore della società [REDACTED] l'importo totale di euro 3.570,00 (tremilacinquecentosettanta/00) maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, per i motivi di cui premessa, entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto mediante Assegno circolare/Bonifico bancario all'istante. Ogni altra richiesta di indennizzo è rigettata per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, li 15/10/2026

F.to

La Relatrice del Comitato

Avv. Carolina Persico

F.to

La PRESIDENTE

Dott.ssa Carola Barbato

F.to

per attestazione di conformità a quanto deliberato

La Dirigente ad interim

Dott.ssa Vincenza Vassallo